

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 09/12/2020

FATTO

La ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 12/06/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 20/12/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente - dopo il pagamento di 31 rate- in data 31/08/2016.

Concludeva, quindi per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 478,30 di cui:

- € 260,80 a titolo di "commissione rete distributiva", somma al netto dell'importo di € 122,00 ricevuto in sede di estinzione anticipata;
- € 217,50 a titolo di "spese di istruttoria".

Inoltre, instava per la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia, rilevava che, al momento dell'estinzione anticipata, era già stato rimborsato l'importo di € 122,00 a titolo di storno commissioni rete distributiva non maturate.

Riferiva, altresì, che la pretesa di parte ricorrente non potesse trovare accoglimento in quanto i rimborsi delle commissioni contrattuali e, in particolare, della "*commissione rete distributiva*", erano stati specificamente accettati dalla stessa al momento della sottoscrizione del finanziamento e del relativo *Piano annuale di rimborso*, secondo un

criterio ritenuto valido dal Collegio di Coordinamento ABF (già, n. 10003/16 e nelle successive pronunce dei Collegi territoriali).

Eccepiva, ancora, essere non applicabili al caso di specie e, in particolare alla voce “*spese di istruttoria*”, gli orientamenti delineati dalla sentenza CGUE *Lexitor* in base anche di quanto previsto dalla comunicazione del 4/12/2019 dell’Autorità di vigilanza che faceva espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti.

Riteneva non condivisibili le conclusioni espresse dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

Concludeva, al fine, per il rigetto del ricorso.

Dagli atti depositati risulta un rimborso di € 698,76 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 9,489) e un abbuono di € 122,00 a titolo di “*abbuono e rimborsi*”.

Sul contratto in contestazione sono riscontrabili timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta “*Lexitor*” e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo “*recurring*”, ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio “*pro rata temporis*”, sia di quelli di tipo “*up front*”, ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento. In questo ultimo caso “*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”. Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell’art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in via generale in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

La ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 31 rate rispetto a 60 complessive): la domanda principale va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario.

Le spese di istruttoria hanno natura *up front*, in virtù del fatto che il riferimento a “*ogni altro costo*” è comunque “*connesso al perfezionamento del contratto*”, così come rilevato in precedenti decisioni di questo Collegio, che si richiamano (cfr. ABF Torino n. 10540/17 e n. 10677/17).

La Commissione rete distributiva, di contro, deve essere rimborsata in parte con il criterio contrattualmente previsto ed in parte come di natura up front e ciò per i seguenti motivi.

L'orientamento condiviso dei Collegi ABF ritiene che ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte della ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

Nel caso di specie l'intermediario ha versato in atti il piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, ove sono indicati i criteri e la misura del rimborso degli oneri non maturati per anticipata estinzione del finanziamento.

Il piano annuale di rimborso prevede, per il caso di estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 32, un rimborso della voce di costo in analisi pari a € 122,00 corrispondente all'abbuono riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Secondo i consolidati orientamenti dei collegi territoriali, salvo il caso in cui parte ricorrente contesti espressamente il c.d. "salto rata", l'importo corretto spettante – a titolo di commissioni non godute – va individuato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione (n. 31).

Il Collegio, peraltro, in accordo con i suoi precedenti in merito, ritiene di rimborsare anche la parte (40%) delle "commissioni rete distributiva" contrattualmente qualificata non retrocedibile, secondo la curva degli interessi (decisione Collegio di Torino, n. 5754/2020). Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	9,49%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,67%

rate pagate	31	rate residue	29	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
C) spese di istruttoria				450,00	Upfront	25,67%	115,49		115,49
D) Commissione rete distributiva (40%)				316,80	Upfront	25,67%	81,31		81,31
D) Commissione rete distributiva (60%)				475,20	Criterio contrattuale	***	122,00	122,00	0,00
Totale				1.242,00					196,80

Campi da valorizzare

Quanto alla richiesta della ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta della ricorrente di rimborso delle spese legali, si evidenzia che la stessa domanda espressamente presentata in sede di reclamo non è stata ribadita in sede di ricorso: pertanto la domanda non viene scrutinata in quanto da ritenersi abbandonata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 196,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA